

## COVID-19

# Vademecum per le imprese operanti sul territorio francese (aggiornato al 30 aprile 2020)

Anche in Francia, come in Italia, sono state adottate diverse misure governative al fine di arginare la diffusione della pandemia di COVID-19.

Sulla scia di quanto accaduto in Italia, sin dalla metà del mese di marzo 2020, il Ministero della Salute francese ha imposto, *inter alia*, la chiusura sino al 15 aprile 2020 (termine poi esteso sino all'11 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe), di tutti i luoghi aperti al pubblico non indispensabili alla vita del Paese, dovendosi ritenere incluse anche tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per gli esercizi di vendita di generi alimentari e di altri beni di prima necessità.

A distanza di pochi giorni (più precisamente il 23 marzo 2020), il Parlamento francese ha emanato la Legge n. 2020/290 (c.d. "*Loi d'urgence*") con la quale è stato formalmente istituito un periodo di emergenza sanitaria nazionale di due mesi (con scadenza, quindi, il **23 maggio 2020** incluso)<sup>1</sup>, salvo estensioni.

In forza di tale Legge, il Governo è stato delegato a promulgare sia misure destinate, da un punto di vista generale, a limitare talune libertà personali (di movimento, di riunione, ecc.), sia specifici provvedimenti (sotto forma di ordinanze e relativi decreti attuativi) finalizzati a fronteggiare lo stato di grave crisi economico-finanziaria nella quale si sono venuti a trovare i privati e le imprese a seguito della repentina espansione del virus.

Tra le misure da ultimo indicate, vale la pena citare quelle finalizzate a sostenere la liquidità delle imprese, a modificare la normativa sulle procedure concorsuali allo scopo di facilitare il trattamento preventivo delle conseguenze legate all'attuale crisi sanitaria, a modificare le obbligazioni assunte dalle imprese francesi nei riguardi dei loro clienti e fornitori per quanto concerne i relativi termini di adempimento e le sanzioni applicabili in caso di mancata o ritardata esecuzione, a sospendere l'efficacia dei termini per il compimento di determinati atti o l'avvio di procedimenti giudiziari, a tutelare la posizione dei dipendenti di imprese che abbiano dovuto interrompere o ridurre la propria

---

<sup>1</sup> L'Ordinanza non indica, con precisione, quale sia il giorno di scadenza del suddetto periodo. In via prudenziale, si ritiene che lo stesso coincida con il 23 maggio 2020, alle ore 24.00.

Si segnala che, alla data di redazione del presente *vademecum*, è in corso di discussione in Parlamento una eventuale proroga di tale periodo sino al 23 luglio 2020.

attività a seguito della pandemia nonché a semplificare le modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali delle società.

Stante il numero e la mole assai rilevante dei provvedimenti sino ad oggi emanati dal Governo in attuazione della legge di cui sopra, il presente *vademecum* ha lo scopo di fornire soltanto (i) una breve riflessione generale sull'impatto del COVID-19 sui contratti in corso e sugli istituti apprestati dal Codice Civile francese che potrebbero in ipotesi trovare applicazione nel caso in esame nonché (ii) una sintetica panoramica di alcune tra le principali iniziative recentemente assunte Oltralpe che potrebbero rivelarsi di interesse per i soggetti italiani che operino sul territorio francese.

## I CONTRATTI IN CORSO

### **In generale: l'impatto del COVID-19 sui contratti in corso ed i possibili rimedi applicabili alla luce del "Code Civil" francese**

La pandemia di COVID-19 e le restrizioni imposte dal Governo per fronteggiare tale emergenza sanitaria possono rendere più difficile, se non - nei casi più gravi - addirittura impossibile, l'esecuzione dei contratti conclusi con soggetti (persone fisiche o giuridiche) localizzati in Francia.

Al riguardo, gli istituti - e correlativi rimedi - previsti dal diritto francese che possono ritenersi applicabili nella fattispecie sono essenzialmente tre.

In primo luogo, gli eventi di cui sopra possono rientrare nella nozione di "forza maggiore" (*"force majeure"*), definita dall'articolo 1218 del *Code Civil* come un evento esterno alla sfera d'azione del debitore di carattere (i) imprevedibile (ovvero che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto) ed (ii) irresistibile (nel senso che gli effetti non possono essere evitati assumendo misure alternative appropriate), tale da escluderne, pertanto, la responsabilità per inadempimento ed il correlativo obbligo di risarcimento dei danni.

In difetto di diverse definizioni e limitazioni convenzionalmente previste tra le parti, devono annoverarsi tra le ipotesi di forza maggiore tanto le epidemie (come, per l'appunto, il COVID-19) quanto i provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità governative che, per tutelare l'interesse pubblico, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell'obligato indipendentemente dalla sua volontà (c.d. "*factum principis*", in francese "*fait du Prince*").

L'articolo 1218 sopra citato prevede, nello specifico, che:

- ◆ se l'impedimento è temporaneo, l'esecuzione dell'obbligazione è sospesa a meno che il ritardo nell'adempimento non giustifichi la risoluzione del contratto;
- ◆ se l'impedimento è definitivo, il contratto è risolto di diritto (a meno che le parti non vi abbiano derogato espressamente oppure il debitore sia già stato messo in mora, secondo quanto disposto dall'articolo 1351 del *Code Civil*).



Sotto un diverso profilo, la pandemia di Coronavirus e i provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità francesi potrebbero rappresentare anche una causa di “*imprévision*” disciplinata dall’articolo 1195 del *Code Civil* (analoga alla fattispecie dell’eccessiva onerosità sopravvenuta prevista dall’articolo 1467 del Codice Civile italiano), suscettibile di giustificare la richiesta di rinegoziazione del contratto qualora le circostanze esistenti al momento della sua conclusione siano cambiate in modo imprevedibile, rendendo l’esecuzione dello stesso eccessivamente onerosa per una delle parti. In mancanza di accordo dei contraenti sui nuovi termini del contratto, la parte interessata potrà chiedere al giudice di pronunciarne la risoluzione.

Al riguardo, si segnala che l’articolo 1195 di cui sopra è stato introdotto in Francia con la riforma del diritto delle obbligazioni e dei contratti in vigore dal 1° ottobre 2016 e, conseguentemente, non troverà applicazione ai contratti conclusi prima di tale data.

Infine, la fattispecie in esame può dare luogo, in alternativa, all’applicazione dell’eccezione di inadempimento disciplinata dall’articolo 1217 del Codice Civile francese, in forza del quale qualora una parte sia impossibilitata ad adempiere la propria prestazione, l’altro contraente può rifiutarsi di eseguire o sospendere l’esecuzione dell’obbligazione alla quale era tenuto oppure ottenere una riduzione del prezzo o, ancora, chiedere la risoluzione del contratto stesso.

Qualora, però, l’inadempimento sia dipeso da una causa di forza maggiore (quale, come sopra accennato, la diffusione della pandemia da COVID-19), il contratto non può essere risolto a meno che l’inadempimento possa considerarsi ormai definitivo e, qualora ciò avvenga, la parte inadempiente è esente dall’obbligo di risarcire i danni subiti dall’altro contraente.

### **L’istituzione del “periodo giuridicamente protetto”**

Con l’Ordinanza n. 2020/306 del 25 marzo 2020 (modificata dall’Ordinanza n. 2020/427 del 15 aprile 2020), il Governo francese ha istituito il cd. “periodo giuridicamente protetto” con decorrenza dal **12 marzo 2020** sino ad **un mese dopo** la cessazione dello stato di emergenza sanitaria (ossia sino al 23 giugno 2020 incluso, fatte salve, sempre, ulteriori estensioni) (il “**Periodo**”).

Trattasi di un provvedimento avente quale scopo quello di sospendere - limitatamente ai lassi temporali di cui si dirà *infra* - il decorso dei termini per il compimento di specifici atti nonché a rendere inapplicabili alcune clausole contrattuali particolarmente onerose per il soggetto che versi in una situazione di difficoltà riconducibile all’attuale situazione emergenziale.

In particolare, l’Ordinanza prevede che tutti gli atti e/o le azioni giudiziarie che avrebbero dovuto essere compiuti e/o avviate nel corso del Periodo, a pena di nullità, prescrizione, decadenza o inammissibilità, sono considerati tempestivi laddove posti in essere entro il termine di legge ad essi applicabile, il quale riprende a decorrere dalla fine del Periodo, senza, tuttavia, potere eccedere i **due mesi**.

Nell’ordinanza sono poi elencati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali (ad es. autorizzazioni, permessi, provvedimenti cautelari e misure di interdizione) la cui efficacia - laddove

giunga a scadenza durante il Periodo - deve intendersi automaticamente prorogata di **due mesi** a partire, anche in tale ipotesi, dalla fine del medesimo.

Con riferimento alle clausole contrattuali finalizzate a sanzionare l'inadempimento di un'obbligazione che avrebbe dovuto essere eseguita nel corso del Periodo (i.e. *astreintes*, clausole penali, clausole risolutive e clausole di decadenza) è previsto che la loro efficacia sia **sospesa** per tutta la durata del Periodo e per un **termine successivo** pari al tempo trascorso tra (i) il 12 marzo 2020 (o, se posteriore, la data in cui l'obbligazione è sorta) e (ii) la data entro la quale l'obbligazione avrebbe dovuto essere eseguita, a condizione che, nel frattempo, il debitore non abbia spontaneamente adempiuto. Ad esempio, una clausola penale che avrebbe dovuto produrre i suoi effetti il 16 marzo 2020, riprenderà ad essere applicabile, in difetto di esecuzione spontanea del debitore, a partire dal 5° giorno successivo alla fine del Periodo (ossia il 28 giugno 2020).

Viceversa, l'efficacia delle clausole contrattuali che mirano a sanzionare la mancata esecuzione di un'obbligazione diversa dal pagamento di una somma di denaro che avrebbe dovuto essere adempiuta entro un termine avente scadenza dopo la fine del Periodo è **prorogata** per una durata pari al tempo trascorso tra (i) il 12 marzo 2020 (o, se posteriore, la data in cui l'obbligazione è sorta) e (ii) la fine del Periodo. A titolo esemplificativo, una clausola penale finalizzata a sanzionare la mancata esecuzione di lavori che avrebbero dovuto essere completati entro il 30 giugno 2020 prenderà effetto soltanto dopo la scadenza di un termine pari all'intera durata del Periodo, con decorrenza dal 30 giugno 2020.

Nel caso in cui, invece, l'inadempimento si sia verificato prima dell'inizio del Periodo in esame (ossia prima del 12 marzo 2020), l'efficacia delle *astreintes* o delle clausole penali è **sospesa** per tutta la durata del medesimo e riprende a decorrere dal giorno successivo alla sua cessazione.

L'Ordinanza prevede, infine, che nel caso in cui un contratto debba essere risolto ovvero debba tacitamente rinnovarsi entro un termine prestabilito che giunga a scadenza nel corso del Periodo, tale termine deve intendersi prorogato di **due mesi** dalla fine dello stesso.

Nell'ottica di un progressivo allentamento delle misure di contenimento in precedenza assunte, si segnala che con il Decreto n. 2020/471 del 24 aprile 2020, il Governo ha elencato alcune tipologie di atti e di adempimenti - che riguardano essenzialmente la materia del diritto del lavoro - la cui efficacia riprende a decorrere a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.



## I RAPPORTI DI LAVORO

Tra i numerosi provvedimenti adottati per disciplinare i rapporti di lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria, si elencano di seguito i principali.

### L'“attività parziale”

Si tratta di uno strumento già previsto dall'ordinamento francese e, in particolare, dall'articolo R. 5122-1 del Codice del Lavoro (*“Code du Travail”*), ai sensi del quale, in presenza di circostanze eccezionali, il datore di lavoro può richiedere l'autorizzazione a beneficiare della misura della cd. “attività parziale” (*“activité partielle”*) per i propri dipendenti che subiscono una riduzione della remunerazione dovuta alla chiusura temporanea dell'impresa o alla diminuzione dell'orario di lavoro praticato in azienda al di sotto della durata di legge.

I datori di lavoro devono avanzare la richiesta di autorizzazione per accedere a tale misura mediante un apposito portale (<https://activitepartielle.emploi.gouv.fr>).

Di norma, la richiesta deve essere trasmessa prima dell'inizio del periodo di “attività parziale” ma, tenuto conto delle circostanze attuali, il Decreto n. 2020/325 del 25 marzo 2020 ha previsto che, a partire dal 1° marzo 2020, tale autorizzazione possa essere domandata, con effetto retroattivo, entro 30 giorni.

L'autorità amministrativa dispone di un termine di 2 giorni per istruire la richiesta, decorso il quale, in difetto di risposta, essa dovrà intendersi accolta.

L'autorizzazione ha una durata massima di 12 mesi e può essere rinnovata in presenza di determinate condizioni.

Con l'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 2020/346 del 27 marzo 2020, lo strumento in esame è stato esteso agli enti pubblici, alle imprese straniere prive di stabilimenti in Francia e che abbiano almeno un dipendente che svolga la propria attività lavorativa sul territorio francese, ai collaboratori domestici, alle assistenti dell'infanzia, ai lavoratori ad ore, ai VRP ed ai quadri dirigenziali. La successiva Legge n. 2020/473 del 25 aprile 2020, ha allargato, a partire dal 1° maggio 2020, lo spettro dei potenziali beneficiari della misura anche ai dipendenti impossibilitati a svolgere la propria prestazione a causa della loro situazione di vulnerabilità (ossia del rischio di sviluppare in forma grave la patologia da COVID-19 a motivo di particolari condizioni di salute), ai conviventi di tali soggetti nonché ai genitori con figli minori di 16 anni o affetti da handicap che siano sottoposti a quarantena.

L'indennità per l'attività parziale è pari al 70% della retribuzione anteriore lorda del singolo dipendente (ossia circa l'84% della retribuzione netta) nel limite di 4,5 volte lo *SMIC* (ovvero il salario minimo), con un minimo garantito orario di 8,03 Euro e ciò a prescindere dal numero di lavoratori impiegati nell'impresa.

L'indennità è rimborsata al datore di lavoro dalla ASP (*"Agence de Service et de Paiement"*) entro, all'incirca, i 12 giorni successivi alla richiesta.

Il montante annuo di ore indennizzabili per ciascun dipendente posto in attività parziale è stato aumentato da 1.000 a 1.607 sino al 31 dicembre 2020.

L'Ordinanza prevede che l'indennità di cui sopra sia esente dai contributi previdenziali ma resti assoggettata alla CSG (*"Contribution Sociale Généralisée"*) al tasso ridotto del 6,2% ed alla CRDS (*"Contribution au Remboursement de la Dette Sociale"*) al tasso dello 0,5%.

### **Il "FNE-Formation"**

Tutte le imprese o associazioni la cui attività sia stata interessata dalla crisi economica legata alla trasmissione del COVID-19 e che abbiano fatto ricorso all'attività parziale possono avvalersi dello strumento della c.d. *"FNE-Formation"* in relazione ai dipendenti posti in tale attività, il quale – tramite un accordo concluso con lo Stato (DIRECCTE) – consente loro di far seguire ai lavoratori dei programmi di formazione i cui costi sono presi in carico al 100% dallo Stato stesso (fermo restando l'impegno dell'impresa a mantenere in forza i lavoratori che partecipano alla formazione per un periodo almeno pari alla durata dell'accordo). La durata della formazione non deve eccedere il numero di ore in attività parziale; i corsi possono essere seguiti anche al di fuori dall'orario di lavoro, previo accordo con il dipendente.

### **L'assistenza e la sorveglianza dei figli**

L'adozione delle misure di emergenza sanitaria ha comportato la chiusura anche di tutti gli istituti scolastici con conseguenti difficoltà organizzative per i genitori che lavorano; pertanto, in presenza di figli minori di 16 anni costretti a restare a casa, uno dei genitori può richiedere dei giorni di permesso al fine di poterli assistere e sorvegliare. Il lavoratore deve accompagnare la propria richiesta al datore di lavoro con un'attestazione in cui deve dichiarare di essere il solo genitore a beneficiare di tale regime ed indicare i dati identificativi del figlio, dell'istituto scolastico ed il relativo periodo di chiusura.

Il datore di lavoro dovrà, poi, comunicare la sospensione del lavoro sul portale dell'*"Assurance Maladie"* (<https://declare.ameli.fr/>) e sarà tenuto a versare al lavoratore l'indennità prevista dal contratto collettivo applicabile o, in assenza, dall'articolo L. 1226-1 del Codice del Lavoro.

### **Il telelavoro e altre misure a beneficio dei dipendenti**

Con riferimento alle imprese che non sono state obbligate a sospendere la loro attività, i provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del COVID-19 impongono ai datori di lavoro di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione indicate dall'OMS, di ridurre nei limiti del possibile le trasferte, di sostituire le riunioni fisiche con video-conferenze nonché di ricorrere al c.d. telelavoro (*"télétravail"*), potendo il datore di lavoro imporre la fruizione di tale modalità in caso di epidemia (articolo L. 1222-11 del Codice del Lavoro); di contro, qualora sia il lavoratore a farne richiesta, l'eventuale rifiuto del datore di lavoro deve essere motivato.



In base a quanto prescritto dall'Ordinanza n. 2020/323 del 25 marzo 2020, il datore di lavoro può, nell'osservanza degli accordi collettivi o aziendali, modificare il calendario delle ferie (*"congés payés"*) già accordate ai dipendenti ed imporre la fruizione immediata di queste ultime, rispettando un termine di preavviso di almeno un giorno. Le ferie oggetto di modifica non possono superare i 6 giorni sino al 31 dicembre 2020.

Parimenti, egli può, in aggiunta, imporre o modificare unilateralmente i giorni di riduzione dell'orario di lavoro (*"RTT"*) e di riposo, con un preavviso di almeno un giorno. Il numero totale dei giorni imposti o modificati non può eccedere i 10 sino al 31 dicembre 2020.

Tutte le imprese che svolgono attività essenziali per la sicurezza e l'economia del Paese sono poi autorizzate a derogare, in via eccezionale e sino al 31 dicembre 2020, alle norme di ordine pubblico in materia di durata massima sia giornaliera che settimanale dell'orario di lavoro (che può arrivare sino a 12 ore al giorno e ad un totale di 60 ore alla settimana; la durata del riposo giornaliero può essere ridotta sino a 9 ore consecutive). In tale caso, il datore di lavoro è tenuto ad informare tempestivamente le rappresentanze sindacali (*"CSE"*) nonché la *DIRECCTE*.

### **Il c.d. "premio Macron"**

L'Ordinanza n. 2020/385 del 1° aprile 2020 ha prorogato dal 30 giugno 2020 al **31 agosto 2020** l'esenzione da tassazione e da contributi previdenziali del premio straordinario (*"prime exceptionnelle de pouvoir d'achat"*, c.d. premio Macron) che il datore di lavoro può elargire ai propri dipendenti, sulla base di accordi collettivi o decisione unilaterale, previa informativa alle rappresentanze sindacali.

L'importo non tassato del premio è variabile tra 1.000 Euro e 2.000 Euro per ciascun dipendente (a seconda che l'impresa abbia o meno implementato un accordo c.d. *"d'interessement"*<sup>2</sup>) e può essere modulato a seconda non solo della retribuzione percepita e del livello di anzianità del lavoratore ma anche della presenza dello stesso presso il luogo di lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria.

Trattasi, in sostanza, di una misura premiale che può essere riconosciuta ai dipendenti che si recano quotidianamente presso i locali nei quali devono svolgere la propria attività lavorativa a fronte del rischio di contagio nel quale incorrono.

## **ALCUNE MISURE IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO**

In forza dell'Ordinanza n. 2020/318 del 25 marzo 2020 (e del successivo Decreto n. 2020/418 del 10 aprile), i termini fissati dagli statuti delle società o dalla legge per l'approvazione dei bilanci e la convocazione delle assemblee tenute a deliberare al riguardo sono prorogati di **tre mesi**. Sono previste disposizioni specifiche per alcuni tipi di società (società commerciali tenute a predisporre

---

<sup>2</sup> Trattasi di un strumento di risparmio legato ai risultati dell'impresa che può essere accordato ai dipendenti della stessa.

una contabilità previsionale, “*sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance*”, società in liquidazione, ecc.).

La proroga sopra indicata si applica alle società i cui esercizi si chiudono in una data compresa tra il **30 settembre 2019** ed **un mese dopo** la fine del periodo di emergenza sanitaria (ossia, allo stato, il 23 giugno 2020 incluso); non si applica, invece, alle imprese che abbiano designato un revisore contabile il quale abbia redatto la propria relazione prima del 12 marzo 2020 (in tale caso, la proroga deve essere autorizzata dal Tribunale competente). Pertanto, una società che abbia chiuso il proprio esercizio il 31 dicembre 2019, può tenere l'assemblea di approvazione del bilancio sino al 30 settembre 2020, anziché al 30 giugno 2020.

Sino al 31 luglio 2020, tutte le riunioni dell'organo di gestione o di revisione della società possono essere tenute “a distanza” (ossia senza la presenza fisica dei partecipanti) ed il voto espresso anche tramite consultazione scritta e ciò in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare in tal senso.

Su decisione dell'organo competente per la sua convocazione, l'assemblea dei soci può tenersi, anch'essa, senza la presenza fisica dei soci o dei loro rappresentanti (c.d. “*huis clos*”) qualora il luogo ove questi ultimi debbano riunirsi sia interessato da un provvedimento amministrativo che vieti gli assembramenti per motivi di emergenza sanitaria. La partecipazione dei soci tramite mezzi di collegamento a distanza (video o teleconferenza) deve, comunque, consentire la loro identificazione e garantire loro la possibilità di intervenire alla discussione.

Anche in assenza di una specifica disposizione statutaria, l'organo competente per la convocazione dell'assemblea può stabilire che il voto possa essere espresso tramite consultazione scritta.

## ALTRE MISURE

Nel corso del mese di aprile, sono state implementate ulteriori misure di sostegno e agevolazioni da parte di diversi organismi francesi (ancora soggette/i a modifiche e/o integrazioni a seconda dell'andamento dell'attuale situazione economico-finanziaria) sempre a favore delle imprese la cui attività sia stata danneggiata a causa della propagazione del virus.

Si citano, a titolo esemplificativo, le seguenti:

### ♦ **Misure adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**

- possibilità di richiedere dilazioni di pagamento dei debiti fiscali o un condono delle imposte dirette;
- procedura accelerata per il rimborso dei crediti di imposta sulle società e dei crediti IVA;
- garanzia dello Stato fino a 300 miliardi di Euro per la copertura delle linee di tesoreria bancarie di cui le imprese potrebbero avere necessità a causa della pandemia;
- per i contratti di appalto pubblico in corso o conclusi con lo Stato o un'amministrazione locale tra il 12 marzo 2020 e la fine del periodo di emergenza sanitaria aumentato di due mesi, riconoscimento del Coronavirus quale ipotesi di causa di forza maggiore, con conseguente



- inapplicabilità delle penali di ritardo; proroga dei termini per la presentazione dei documenti di gara; proroga dei termini per l'esecuzione dei contratti; possibilità di rimborso delle spese sostenute in caso di risoluzione del contratto per un motivo legato alla pandemia; possibilità di modificare l'importo della cauzione (anche oltre il 60% dell'importo dell'appalto);
- istituzione del Fondo di Solidarietà ("*Fonds de Solidarité*") per la durata di tre mesi (prorogabile) destinato alle persone fisiche e giuridiche private oggetto di un provvedimento di chiusura della propria attività emesso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 o che abbiano subito una perdita di fatturato di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a quello dello stesso mese dell'anno precedente, con un numero di dipendenti inferiore o pari a 10, con un fatturato netto dell'ultimo esercizio inferiore a 1.000.000 Euro ed un utile netto imponibile inferiore a 60.000 Euro. E' prevista una sovvenzione di base (non soggetta a tassazione) pari all'importo della perdita di fatturato registrata a marzo 2020, entro il limite di 1.500 Euro ed un'indennità supplementare e forfettaria di 2.000 Euro per i soggetti che abbiano almeno un dipendente e che si trovino nell'impossibilità di soddisfare debiti esigibili entro 30 giorni, non essendo riusciti ad ottenere un finanziamento dal loro istituto di credito dopo il 1° marzo 2020;
  - divieto per i fornitori di acqua, gas ed energia elettrica di sospendere, interrompere o ridurre le prestazioni erogate a favore dei soggetti beneficiari del Fondo di Solidarietà sino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria;
  - in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione o degli oneri accessori in scadenza nel corso del periodo compreso tra il 12 marzo 2020 sino a due mesi dopo la cessazione del periodo di emergenza sanitaria, blocco dell'applicazione, nei confronti dei soggetti beneficiari del Fondo di Solidarietà, di interessi di mora, *astreintes*, clausole penali, clausole risolutive espresse o qualsivoglia altra clausola contrattuale che preveda decadenze o l'attivazione di garanzie o cauzioni a favore del locatore.

#### ♦ **Misure adottate dall'Amministrazione Fiscale**

- possibilità di richiedere al SIE ("*Service des Impôts des Entreprises*") la proroga per tre mesi, senza penali, del pagamento delle rate ed acconti delle imposte dirette, ad eccezione, però, dell'IVA, della ritenuta d'acconto ("*PAS*") e della tassa speciale sui contratti assicurativi ("*TSCA*"). Per il momento la misura concerne le scadenze del mese di marzo 2020 ma non è da escludersi una sua estensione;
- possibilità di chiedere un condono per quanto riguarda il pagamento delle imposte dirette;
- in caso di mancato incasso di una fattura, possibilità di accordare, a seconda dei casi, una proroga per il versamento dell'IVA corrispondente;
- possibilità di negoziare un piano di estensione dei termini di pagamento dei debiti fiscali;
- blocco dell'avvio di controlli fiscali a partire dal 16 marzo 2020 e delle misure sanzionatorie relative a quelli in corso a tale data;
- proroga dei termini per il deposito delle dichiarazioni fiscali.

#### ♦ **Misure adottate da BPI France**

- garanzia fino al 90% sui finanziamenti da 3 a 6 anni accordati da banche private francesi a favore delle imprese in difficoltà;
- impegno di non distribuire dividendi nel corso dell'esercizio 2020 da parte delle grandi imprese (indipendenti o facenti parte di un gruppo) che richiedano l'applicazione della garanzia dello Stato;

- finanziamenti senza garanzia da 3 a 5 anni, fino a 5.000.000 Euro per le PMI e fino a 30.000.000 Euro per le ETI (*"entreprises de taille intermédiaire"*)<sup>3</sup>, con un ammortamento differito sino ad un anno (c.d. *"Prêt Atout"*);
  - sospensione per 6 mesi del pagamento delle rate dei finanziamenti accordati da BPI France;
  - misure specifiche di sostegno per le *start-up* (fino a 4 miliardi di Euro).
- ♦ **Misure adottate dalle banche francesi**
- possibilità di rinegoziare i termini dei finanziamenti ottenuti;
  - proroga fino a 6 mesi per il rimborso delle rate di finanziamento, senza costi aggiuntivi;
  - procedura istruttoria accelerata per le nuove richieste di finanziamento.
- ♦ **Misure adottate dalle compagnie di assicurazioni**
- versamento di un contributo di 200.000.000 Euro a favore del Fondo di Solidarietà;
  - proroga dei pagamenti dei premi relativi a contratti conclusi con le micro imprese e le PMI la cui attività si sia interrotta a seguito dell'emissione dei provvedimenti emergenziali;
  - mantenimento delle coperture assicurative a favore delle micro imprese per tutto il periodo di sospensione della loro attività anche in caso di mancato o ritardato pagamento dei premi.
- ♦ **Misure in materia di procedimenti giudiziari**
- sospensione dei procedimenti in corso con rinvio d'ufficio delle udienze già fissate a data successiva al termine del periodo di emergenza sanitaria, tranne per i contenziosi definiti come *"essenziali"* (alcuni tipi di udienze nell'ambito dei procedimenti penali e minorili);
  - possibilità di celebrazione delle udienze di *"référé"* da tenersi avanti il *Tribunal de Commerce* di Parigi in caso di particolare urgenza (*"assignation d'heure à heure"*);
  - possibilità di presentare le dichiarazioni di apertura dello stato di insolvenza per via telematica;
  - per un periodo sino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, valutazione dello stato di insolvenza con riferimento alla situazione esistente alla data del 12 marzo 2020;
  - proroga dei piani di *"sauvegarde"* e di *"redressement"* sino, al massimo, un anno.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati**

**Anne-Manuelle Gaillet - Avocat aux barreaux de Milan et Paris**

[anne-manuelle.gaillet@studiopirola.com](mailto:anne-manuelle.gaillet@studiopirola.com)

*Il presente vademecum rappresenta uno strumento meramente informativo e non costituisce parere professionale.*

---

<sup>3</sup> Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 4.999 e con un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro.